

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. [REDACTED], nella causa iscritta al n. 36610/2023 R.A.C.C.

TRA

[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED], con l'avv.to [REDACTED], elettivamente domiciliati in Roma, via Duilio, n. 7

E

SEVITALIA SICUREZZA S.r.l., in persona del legale rappresentante, con l'avv.to [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, Via Mantova, n. 44 nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED], [REDACTED] – nel resto contumace

FATTO E DIRITTO

1. [REDACTED]  
[REDACTED], hanno depositato distinti ricorsi poi notificati, con i quali hanno formulato le stesse seguenti conclusioni:  
*“Voglia il Tribunale adito condannare la Sevitalia Sicurezza s.r.l....al riconoscimento in favore dei ricorrenti del calcolo degli scatti di anzianità triennali previsti dal ccnl con decorrenza dalla data di assunzione convenzionale, con conseguente ricalcolo delle retribuzioni tutte spettanti e degli altri istituti di contratto e di legge dalla data di assunzione effettiva.”.*

[REDACTED] costituitasi nei giudizi azionati da [REDACTED] [REDACTED] con rispettiva memoria, ha concluso come segue:  
*“...respingere integralmente il ricorso avversario perché nullo, inammissibile e comunque del tutto infondato.”.*

La stessa convenuta è rimasta contumace nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED].

Acquisita la documentazione, le cause sono state rinviate per discussione alla odierna udienza durante la quale, riuniti i procedimenti, sentiti i procuratori costituiti, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

2. I ricorrenti indicati in epigrafe, premesso che lavorano alle dipendenze di [REDACTED] [REDACTED] con mansioni di guardia particolare giurata dal 1° giugno 2022 in seguito a cambio d'appalto con [REDACTED], formulano la domanda di condanna sopra riportata lamentando che la stessa convenuta, in contrasto con gli artt. 27 e 111 del CCLN, ha riconosciuto loro l'anzianità convenzionale, ma non ha *“applicato la consecutività temporale della maturazione triennale dello scatto di anzianità con*



*decorrenza dalla stessa data convenzionale, adducendo l'interruzione della continuità e la maturazione triennale solo dalla data di effettiva assunzione".*

██████████. (nelle memorie di costituzione) solleva questione di nullità delle domande, che contesta altresì nel merito, opponendo che *"...ha sempre riconosciuto ai propri dipendenti assunti a seguito di cambio d'appalto, inclusi i ricorrenti, l'anzianità di servizio maturata prima dell'assunzione per cambio appalto...e tutti gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro...lo scatto successivo, laddove spettante, viene riconosciuto allo scadere del triennio maturato presso la propria azienda..."*, sulla base delle stesse disposizioni contrattuali richiamate dai ricorrenti.

3. In effetti i ricorsi si presentano conformi al disposto dell'art. 414 c.p.c. e dunque immuni da profili di nullità, risultando dal relativo contenuto (in parte sopra riportato) gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande (con particolare riguardo all'interruzione della continuità temporale per il riconoscimento degli scatti triennali di anzianità ed alle relative disposizioni contrattuali puntualmente richiamate nei ricorsi stessi).

D'altro canto, come ha precisato la Suprema Corte, la domanda di condanna generica è ammissibile anche nel rito del lavoro, *"con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum"*, (Cass., sez. L, ord. n. 23855 del 5.9.2024).

4. Le domande devono trovare accoglimento.

L'art. 27 del CCNL (in atti) prevede:

*"1, L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prove del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art.27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto fermo restando quanto previsto dall'art. 68.*

*2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.*

*3, Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31 ultimo comma del presente egli stessi, salvo quanto disposto dal IV comma, saranno ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposto dallo stesso articolo.*

*4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste dall'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante."*

L'art. 111 CCNL prevede:

*"Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, per il personale con mansioni non impiegatizie...salvo quanto previsto dall'art. 27, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali"*.

In base a tali chiare disposizioni il lavoratore assunto dalla Società subentrante nell'appalto, ha diritto all'"anzianità convenzionale" (a far tempo dalla data dell'originaria assunzione) ed a sei scatti triennali *"presso la stessa azienda"* (ex art. 111).



La Società resistente, che ha riconosciuto l'anzianità convenzionale e gli scatti triennali già maturati, non contesta il diritto a conseguire ulteriori scatti, ma prolunga i tempi di maturazione per lo scatto il cui triennio non sia interamente compiuto al momento del passaggio del lavoratore alla sue dipendenze (ciò che però non è previsto dalle norme contrattuali in esame).

In effetti il riconoscimento dell'anzianità già maturata presso il precedente datore di lavoro, di cui al citato comma 4 dell'art. 27, comporta necessariamente che il periodo di lavoro svolto alle dipendenze del precedente datore di lavoro debba essere considerato dal nuovo datore di lavoro, ciò anche per la maturazione dello scatto in precedenza non attribuito in quanto il relativo triennio era ancora in corso al momento del passaggio.

In definitiva il triennio necessario per la maturazione dello scatto non si interrompe alla data di assunzione e si compie successivamente a tale data (tenendo conto anche del periodo già decorso).

D'altro canto lo stesso art. 27, allorché intende escludere la continuità temporale, pone in tal senso esplicita previsione (nell'ultima parte della norma stessa riguardante il T.F.R.). All'esito delle precedenti considerazioni le domande devono trovare accoglimento.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:

*“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276);*

*sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).*

Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass. n. 602/2019).

Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione in € 656,50 per ciascuna causa ed € 373,00 per la fase decisoria (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101,00 ad € 5,200,00, esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni), oltre spese forfettarie pari al 15 %, distratte ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Condanna [REDACTED] ad attribuire ai ricorrenti lo scatto di anzianità, previsto dal CCNL, il cui triennio era iniziato prima e si era compiuto successivamente a passaggio di ciascuno alle dipendenze della medesima e, conseguentemente, a ricalcolare le retribuzioni e gli altri istituti contrattuali;

condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti liquidate complessivamente in € 4.312,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.



Roma, 13 novembre 2024

Il Giudice designato  
dott. [REDACTED]

